

Un modello standard per i contratti di rete

In arrivo il modello standard tipizzato del contratto di rete per la trasmissione al registro delle imprese competente. I requisiti del contratto di rete previsti dall'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 (poi modificato dall'art. 45, comma 1 del dl 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134) sono integralmente ripostati nel modello di trasmissione del contratto in rete, in quanto previsti a fini di pubblicità. Il Consiglio di stato - sezione consultiva per gli atti normativi con il parere del 21 gennaio 2014 numero 00194 ha dato il via libera schema di dm recante «regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese». Decreto interministeriale attualmente in attesa della firma del ministro della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia (per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Con lo schema di decreto ministeriale si è provveduto alla tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, specificandone il contenuto in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria (art. 3, comma 4-ter del dl n. 5/2009). Ricordiamo che la legge 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012 ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del dl n. 5/2009, stabilendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata

o autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (d.lgs 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle impreseaderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro dello sviluppo economico.

I REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI CONTENUTI NEL CONTRATTO DI RETE (riportati nel modello tipizzato ministeriale) sono:

- il nome, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- gli obiettivi strategici perseguiti, e le modalità di misurazione dei risultati conseguiti;
- il programma di rete;
- la durata del contratto;
- se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune e le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'organo comune. E se il contratto prevede la modificabilità o maggioranza del programma di rete;

le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Cinzia De Stefanis



il parere del Consiglio di stato su
www.italia029.it/
documenti